

ALLEGATO C3

CONVENZIONE

TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

per la collaborazione alla campagna antincendio 2026 (attività di avvistamento con mezzi aerei ultraleggeri)

TRA LE PARTI

- DI BELLO Giovanni che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile, con sede in Potenza, Corso Garibaldi 139, codice fiscale e partita IVA 80002950766, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione";
- D'ERCOLE Marilisa in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato GRUPPO VOLONTARI PER L'AMBIENTE con sede a Matera in Piazza Sant'Agnese, 7 - Palazzo delle Buone Pratiche C.F. 93018590773 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Organizzazione";

PREMESSO:

- che il Piano Antincendio Regionale 2024-2026 attribuisce alle Organizzazioni di volontariato, operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali nelle attività di contrasto agli incendi;
- che l'Organizzazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui alla D.G.R. n. 279 del 23/05/2023 con Determinazione n. 52 del 05/11/2013 ed è iscritta al R.U.N.T.S. al n. 117129;
- che la predetta Organizzazione opera effettivamente per la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
- che con D.G.R. n. 370 del 17/06/2026 è stato approvato il P.A.A 2026.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

Oggetto e attività

In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2026, al fine di integrare la struttura organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi di vegetazione, l'Amministrazione affida all'Organizzazione, che accetta, le seguenti attività:

avvistamento incendi con mezzi aerei ultraleggeri individuando, quale territorio di riferimento per lo svolgimento dell'attività, tutto il territorio regionale.

Per tutte le comunicazioni con la S.O.U.P., relative alle attività sopra elencate, l'Organizzazione di volontariato utilizza prioritariamente i terminali radio digitali della Rete Radio della Protezione Civile, forniti dall'Ufficio Protezione Civile Regionale.

L'Organizzazione ha l'onere di mantenere l'efficienza e il corretto funzionamento del terminale radio, e, in particolare nel caso dei terminali radio portatili, di assicurarsi che entrambe le batterie in dotazione siano sempre cariche ed efficienti.

L'Organizzazione deve, inoltre, partecipare, secondo le disposizioni della S.O.U.P. previamente comunicate, alle "prove di sintonia" organizzate dalla stessa sala S.O.U.P., al fine di verificare il corretto funzionamento degli apparati radio e le capacità di utilizzo degli stessi da parte degli operatori volontari.

Le attività e i territori di riferimento, di cui al presente articolo, potranno essere variati con semplice comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile accettata dall'Organizzazione. In tal caso l'entità del contributo verrà ridefinito in occasione del saldo finale.

Art.2 ***Modalità di espletamento***

Il servizio è coordinato in via ordinaria dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) Regionale e dalla Sala Controllo dell'Ufficio Protezione Civile, che operano sulla base delle informazioni fornite dalle mappe di previsione degli indici di pericolosità.

Per l'intero periodo di validità della presente convenzione l'Organizzazione deve garantire la disponibilità degli operatori e del mezzo aereo in coordinamento con le altre Associazioni che svolgono lo stesso servizio per garantire adeguata copertura giornaliera. La durata giornaliera del volo è prevista mediamente in 2 ore e potrà variare in funzione delle condizioni meteorologiche o su richiesta della S.O.U.P., fino ad un massimo di complessive 52 ore di volo per l'intera campagna A.I.B.

Per tutta la durata della presente convenzione, l'Organizzazione dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P. alla quale comunicherà l'ora di inizio (decollo) e l'ora di fine missione (atterraggio). La S.O.U.P. potrà fornire maggiori indicazioni circa l'espletamento del servizio.

Art.3 ***Impegni dell'Organizzazione***

Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1, l'Organizzazione si avvale di propri soci volontari regolarmente iscritti, facenti parte del nucleo operativo, che hanno ricevuto adeguata formazione in merito alle attività previste dalla presente convenzione, i quali dovranno essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun socio è dotato di un tesserino di riconoscimento contenente dati anagrafici, foto, logo dell'Organizzazione e riferimento alla convenzione stipulata.

L'Organizzazione dichiara che i mezzi, di proprietà o in comodato d'uso, messi a disposizione per le attività di cui alla presente convenzione sono quelli i cui dati identificativi si riportano nella tabella successiva e sono, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Organizzazione, idonei all'uso, revisionati ed assicurati. Nella stessa tabella sono riportati la sede cui il mezzo è assegnato, il territorio di riferimento per l'avvistamento, nonché i nominativi ed i contatti telefonici dei referenti delle sedi di assegnazione dei mezzi. A tal fine il legale rappresentante è tenuto a presentare copia della polizza assicurativa del velivolo e quella di cui all'art. 5, nonché la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo.

Qualsiasi variazione relativa ai dati presenti nella tabella in parola dovrà essere tempestivamente comunicata alla S.O.U.P.

I mezzi impiegati sono equipaggiati con apparecchiature GPS fornite dall'Amministrazione. L'Organizzazione ha provveduto alla loro installazione ed attivazione.

In caso di temporanea impossibilità da parte dell'Amministrazione a fornire gli apparati GPS, le squadre potranno utilizzare i mezzi che ne sono privi previa comunicazione alla S.O.U.P. A tal proposito, l'Organizzazione autorizza la S.O.U.P. a monitorare, solo ai fini delle attività strettamente connesse all'attuazione della presente convenzione, gli spostamenti ed i posizionamenti dei mezzi utilizzati.

L'Associazione, inoltre, dovrà predisporre e tenere regolarmente aggiornato il registro dettagliato delle missioni di volo effettuate. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per gli eventuali controlli dell'Amministrazione, anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

L'Organizzazione dichiara, inoltre, che non ha stipulato, né stipulerà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private riguardanti gli stessi servizi o gli stessi mezzi oggetto della presente convenzione.

Il referente di ciascun mezzo dovrà comunicare all'inizio di ogni giornata l'eventuale indisponibilità a fornire il servizio.

L'organizzazione ha l'obbligo di controllare il corretto funzionamento del sistema GPS installato sui propri mezzi e di segnalare eventuali anomalie alla S.O.U.P.

Per l'attuazione di quanto sopra, all'Organizzazione, utilizzerà le credenziali di accesso all'area riservata dei rispettivi siti informatici o altra modalità indicata dalla S.O.U.P.

ELENCO MEZZI

SEDE OPERATIVA	MEZZO (TIPO-MODELLO)	TARGA	NOMINATIVO REFERENTE MEZZO (SQUADRA)	CONTATTO TELEFONICO REFERENTE
GRUMENTO NOVA	Ultraleggero Ala rotante Magni Gyro M16 T.T.	I-A938	Michele Lomio	3357288537

Art. 4

Compiti e responsabilità dell'Amministrazione

Al fine di consentire le attività previste nella presente convenzione, l'Amministrazione si impegna a fornire alle Organizzazioni gli apparati GPS, in comodato d'uso gratuito, per la rilevazione dei chilometri percorsi e i documenti tecnici necessari.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività convenzionata, l'Amministrazione mette a disposizione dell'Organizzazione tutta la documentazione necessaria durante le fasi di ricognizione, monitoraggio non strumentale e sorveglianza.

Pertanto ad ogni squadra antincendio viene consegnata:

1. la **Cartografia tematica** dalla quale si evince:
 - la delimitazione dei Contesti Territoriali;
 - i limiti amministrativi comunali;
 - bacini idrici.

Art.5

Assicurazione e responsabilità

I volontari impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, durante ogni fase della loro prestazione, sono coperti da idonea assicurazione che riguarda tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività medesime per il periodo di vigenza della Convenzione medesima. L'Organizzazione ha,

altresì, stipulato idonea assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi. I relativi oneri sono a carico esclusivo dell'Organizzazione e sono compresi nel rimborso regionale di cui al successivo art.6.

L'Organizzazione provvede alla stipula delle polizze e, all'atto della presente convenzione, ne esibisce copia all'Amministrazione.

L'Organizzazione è l'unica responsabile per comportamenti negligenti posti in essere dai suoi associati dai quali derivino danni a cose o persone.

Art.6 **Rimborsi**

L'Amministrazione riconosce all'Organizzazione, a titolo di rimborso, le sole spese dettagliate nella seguente tabella:

SPESE RENDICONTABILI	
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE:	
ASSICURAZIONE VOLONTARI	Assicurazione per responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (art. 18 c. 3 D. Lgs. 117/2017).
ASSICURAZIONE MEZZI	Assicurazione dei mezzi associativi dichiarati in convenzione., per un periodo rendicontabile relativo al semestre ricadente in convenzione
ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	Accertamenti sanitari obbligatori (ex DGR n. 512 del 17/05/2016);
VITTO	Vitto con limite massimo di € 15,00 a pasto per l'intervento in campo avente una durata minima di 6 ore continuative o € 30,00 per attività di durata superiore, dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati, compatibili con le date dell'attività svolta. <i>Oppure</i> Autocertificazione resa dal Presidente dell'Organizzazione per le spese sostenute dal volontario per le attività convenzionate, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150,00 € mensili (art. 17 c. 4 del D. Lgs. 117/2017).
CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI/MEZZI AEREI ASSOCIATIVI DICHIARATI IN CONVENZIONE	Rifornimenti carburante compatibili con le date, i tragitti e le località dell'attività svolta, indicati in scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante.
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE	Acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri...) dei mezzi associativi dichiarati in convenzione.
DPI	
FORMAZIONE	
COSTI INDIRETTI LIMITATI ALLA QUOTA PARTE IMPUTABILE DIRETTAMENTE ALLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LIMITE MASSIMO PARI AL 50% DEL TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE (L'Organizzazione deve dimostrare per ogni voce di spesa sostenuta la quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione)	1. Locazione immobili, spese condominiali e pulizie; 2. Locazione e leasing attrezzature; 3. Acquisto utensileria minuta; 4. Utenze per illuminazione e riscaldamento; 5. Posta, telefono e collegamenti telematici; 6. Spese amministrative e contabili.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE:	
ATTREZZATURE E MEZZI:	1. Riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi associativi dichiarati in convenzione perduti o danneggiati, dei quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio Protezione Civile;

	2. Acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri...) dei mezzi associativi dichiarati in convenzione; 3. Altre necessità indispensabili per lo svolgimento degli interventi: ➤ Noleggio/acquisto mezzi; ➤ Noleggio/acquisto attrezzature particolari; ➤ Noleggio/acquisto DPI.
--	---

Il limite massimo di spese rendicontabili è pari a 10.000,00 € per squadra con ultraleggero impiegata e associata a ciascuna sede operativa indicata nella tabella all'art. 3 della presente convenzione. Il massimale precedentemente indicato si intende dimezzato in caso di impiego di mezzi inseriti nella "Colonna Mobile Regionale".

I costi indiretti devono essere rendicontati per ogni SEDE OPERATIVA (dotata pertanto di volontari e mezzi) presente e attiva nel contesto territoriale di riferimento, come declinato in convenzione. L'Organizzazione può rendicontare tali costi solo in relazione alla quota parte imputabile direttamente alle attività convenzionate. Il limite massimo per i costi indiretti è pari al 50% del totale delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Le spese relative alle attrezzature e mezzi devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

Sono liquidabili integralmente le spese assicurative per i volontari effettivamente impiegati, mentre le spese assicurative per i mezzi sono liquidabili in misura proporzionale al periodo convenzionato.

In merito alle spese per accertamenti sanitari obbligatori si precisa che le stesse sono ammesse a rendicontazione al di fuori dei massimali di cui sopra, nel limite massimo di € 85,00 pro capite/volontario.

Altresì, per quanto riguarda il carburante necessario all'utilizzo dei mezzi, le afferenti spese non sono ricomprese nel massimale rendicontabile stabilito sulla base dei mezzi impiegati e sono pertanto ammesse a rendicontazione al di fuori dei massimali di cui sopra. Il rimborso per tali spese è, pertanto, corrisposto tenendo conto dei rifornimenti effettuati per le sole prestazioni effettive rese esclusivamente nell'ambito delle convenzioni sottoscritte, previa trasmissione della pertinente documentazione di spesa, in ottemperanza alla normativa vigente.

Tutte le richieste di rimborso devono avere idonea documentazione contabile che attesti l'ammontare della somma effettivamente spesa. I pagamenti delle spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante, fatta eccezione per le spese di trasporto con mezzi pubblici di linea, le quali, se in possesso dei titoli di viaggio, possono essere pagate anche in contanti.

Non sono ammesse a rimborso spese sostenute fuori dal periodo di validità della convenzione, ad eccezione delle spese indispensabili, propedeutiche o conseguenti l'avvenuto svolgimento delle attività convenzionate.

Sono ammesse fatture non quietanzate per un massimo del 30% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In tal caso, entro e non oltre 30 giorni dal mandato di pagamento del rimborso, dovranno essere trasmesse le quietanze di pagamento, pena la decadenza del beneficio e il recupero di tutte le somme erogate.

Il rimborso per le spese di carburante viene corrisposto previa verifica del GPS per le autovetture/mezzi aerei muniti di tale apparato. Qualora i mezzi utilizzati non disponessero dell'apparato GPS, la verifica della rendicontazione avviene tramite l'acquisizione da parte dell'Amministrazione della scheda dell'intervento effettuato, contenenti l'espressa indicazione dei chilometri/miglia percorsi/ore di volo, predisposti dalla squadra interessata e ratificati dal Presidente dell'Organizzazione.

Le richieste di rimborso ad attrezzature o mezzi per eventuali danni o loro perdite devono essere documentate da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (quali, a titolo esemplificativo, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, ecc...).

I rimborsi verranno corrisposti entro i limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale corrente.

È fatto assoluto divieto di richiesta di rimborso per spese già rendicontate nell'ambito di altre convenzioni o in altre sedi amministrative e contabili.

Art.7

Modalità di erogazione dei rimborsi

Dato il valore continuativo delle attività convenzionate, all'Organizzazione viene corrisposto una quota in anticipo.

Al fine di valutare l'importo dell'anticipo, si considera come valore di riferimento il costo massimo di una squadra di intervento, così come riportato nel precedente art. 6. L'anticipo corrisponde al 70% del rimborso massimo ammissibile per ciascuna squadra associata a sede operativa dichiarata in convenzione.

Su ogni fattura o ricevuta o su ogni altra documentazione probatoria della spesa deve essere apposta in modo indelebile la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta per attività di collaborazione nell'ambito della Campagna AIB 2026”

L'Organizzazione deve presentare apposita rendicontazione corredata da idonea documentazione contabile che attesti l'ammontare della somma spesa (fatture quietanzate, copia degli scontrini “parlanti” o altri documenti contabili attestanti la spesa, ecc..), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine della campagna antincendio 2026.

Le rendicontazioni e le richieste di rimborso devono essere inoltrate a mezzo PEC: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it all'Amministrazione in copia conforme all'originale, utilizzando unicamente i modelli allegati alla presente.

Se il totale delle spese effettivamente sostenute e documentate nei modelli suindicati è pari all'anticipo erogato, non sarà dovuta la corresponsione del saldo.

Qualora, invece, le spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione siano inferiori all'anticipo, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme già versate attraverso richiesta di rimborso al beneficiario oppure scomputo da eventuali altre spettanze. In caso di mancata restituzione da parte dell'Organizzazione delle somme da recuperare, la riscossione avverrà nei modi stabiliti dalla legge.

Art.8

Durata della convenzione

La durata del rapporto convenzionale è pari al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi 2026, così come decretato dal Presidente della Giunta Regionale e, comunque, a far data della stipula della presente convenzione.

Art 9

Penalità

In caso di verifica di inadempienze, sarà applicato quanto stabilito nel Disciplinare approvato con

DGR 279 del 23.05.2023, con particolare riferimento ai punti 4.2 e 4.3

Art.10
Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

Art. 11
Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, la Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono tenute all'osservanza della disciplina in materia di Protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di Protezione dei dati personali ed in particolare all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato si impegnano e si obbligano ad acquisire dai propri volontari, nel caso in cui i dati personali di quest'ultimi venissero comunicati e/o comunque trattati dalla Regione Basilicata, l'informativa al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti sono trattati dalle stesse sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all'art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
